



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SERVIZI GENERALI

Proposta n. 2670/2026

Adozione n. 1225 del 31/08/2026

-

Oggetto: REPERTORIO N. 1151 DEL 31/08/2026 - VIABILITÀ DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO PISA: TRATTO FUNZIONALE TRA I NODI 1-2 - DITTA CATASTALE 2 - DECRETO DI ESPROPRIO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale (Regione Toscana) 18 febbraio 2005, n. 30 riportante le *“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”*, pubblicata sul B.U. della Regione Toscana n. 17 del 28/02/2005, come modificata dalla LRT n. 47/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

Premesso che:

1) con Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 42 del 19/04/2005 veniva approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme per il *“Trasferimento dell'attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria pisana e del Polo Universitario da S. Chiara a Cisanello”*;

2) con il suddetto Accordo di Programma, nell'individuare quale opera complementare la viabilità a nord di Pisa, le parti approvavano il Documento preliminare alla progettazione del nuovo tracciato e indicava la Provincia di Pisa quale Ente attuatore del procedimento;

3) con Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 88 del 28.08.2016 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 co. 1 D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la *“Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la S.P. n.2 Vicarese Tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello”*;

4) nel provvedimento di cui sopra si dava atto dell'esclusione della nuova opera dal procedimento di V.I.A. secondo quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Pisa n. 4037 del 21.08.2013;

5) con Accordo stipulato tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune di San Giuliano Terme in data 25.07.2016, veniva previsto un apposito finanziamento per la sola progettazione definitiva di tre lotti funzionali della nuova viabilità e più precisamente i tratti compresi tra i nodi 1-3, 3-5 e 10-12;

6) con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Pisa n. 605 del 5.05.2017 veniva aggiudicato il servizio di progettazione definitiva della “Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello, lotti funzionali 1-3, 3-5 e 10-12”;

7) a seguito della consegna dei progetti definitivi dei 3 lotti, con nota prot. n. 21189 dell’11/06/2019, la Provincia di Pisa dava avvio alla Conferenza dei servizi svolta in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;

8) riguardo ai contributi ricevuti, a vario titolo, da parte dei soggetti titolari e/o gestori dei pubblici servizi la Provincia di Pisa provvedeva alle integrazioni progettuali;

9) i lavori della Conferenza inizialmente riguardavano tutti e 3 i progetti definitivi dei rispettivi lotti, ma alla luce dell’assegnazione di finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54 del 01.12.2016, veniva deciso di differenziare le tempistiche di chiusura della Conferenza stessa, dando assoluta priorità al lotto 1 compreso tra i nodi 1-3, comprendente il lotto stralcio nodi 1-2;

10) le modifiche al tracciato intervenute durante la redazione dei progetti definitivi comportavano la necessità di approvare variante al Piano Operativo Comunale di San Giuliano Terme con conseguente necessità di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

11) con nota prot. 5525/2021 del 10/02/2021 la Provincia di Pisa trasmetteva al Comune di San Giuliano Terme gli atti propedeutici all’attivazione del procedimento di cui all’art. 34 della L.R. T. n. 65/2014 ed il documento preliminare per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. T. n. 10/2010, del lotto nodi 1-3;

12) con deliberazione di Giunta del Comune di San Giuliano Terme n. 31 del 16.02.2021 veniva avviato il processo di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante urbanistica (art. 22 L.R.T. 10/2010) al P.O.C. vigente, ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014;

13) con provvedimento motivato (Determinazione Dirigenziale n. 280 dell’08.04.2021 del Comune di San Giuliano Terme) veniva disposta l’esclusione a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L.R. 22/2010 della variante al P.O.C. vigente;

14) l’Autorità Competente di Regione Toscana con decreto n. 15259 del 06.09.2021 disponeva di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto “Viabilità di Raccordo Nord tra il nuovo Polo Ospedaliero, la SS 12 del Brennero, la SS 1 Aurelia e la SP 2 Vicarese Tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello. Lotto nodi 1-3 (comprensivo del lotto stralcio nodi 1-2)” proposto dalla Provincia di Pisa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate e agli atti di questa Amministrazione;

15) essendo il Piano Operativo del Comune di San Giuliano Terme uno strumento urbanistico generale già conformato al PIT-PPR, la variante al P.O.C. veniva sottoposta al procedimento di cui alla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art.21 della disciplina del PIT-PPR;

16) nell'ambito della Conferenza dei servizi del 27.10.2021 veniva svolta la Conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della disciplina del PIT-PPR ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo MICBACT / Regione Toscana del 17.05.2018, la quale esprimeva parere favorevole per gli aspetti inerenti la variante;

17) come evidenziato nel parere del Comune di San Giuliano Terme, allegato al III verbale della Conferenza dei servizi del 29.07.2020, trattandosi di previsione non comportante nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, non era richiesto in via preventiva il pronunciamento della conferenza di co-pianificazione di cui all'art.25 della medesima LR 65/2014;

18) con nota prot. n. 39900 del 12.10.2021 veniva convocata la conferenza dei servizi decisoria per il giorno 27.10.2021 per il progetto del lotto nodi 1-3 e del lotto stralcio nodi 1-2;

19) con provvedimento del dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Pisa n. 1596 del 13.12.2021, veniva adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento della Conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto definitivo denominato "Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la S.P. n.2 Vicarese, Tratta Madonna Dell'Acqua Cisanello - lotto nodi 1-3 e del lotto stralcio nodi 1-2", dando atto che la medesima produceva gli effetti di cui all'art. 14 quater legge 241/1990 e ss.mm.ii. e sostituiva a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, fatta salva l'approvazione della Variante Urbanistica da parte del Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 34 della L.R.65/2014;

Premesso altresì che:

1) per procedere all'approvazione della Variante Urbanistica da parte del Comune di San Giuliano Terme, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, in data 29.12.2021 veniva pubblicato a cura della Provincia di Pisa l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui agli artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, stante il numero degli interessati al procedimento superiore a 50;

2) le osservazioni pervenute non comportavano modifiche al progetto definitivo e pertanto era possibile procedere alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.;

3) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2022 del Comune di San Giuliano Terme veniva adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della L.R.65/2014 la Variante denominata "Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese - Tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello Pisa" - Progetto Definitivo tratti funzionali tra i Nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2;

4) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/07/2022 del Comune di San Giuliano Terme veniva approvata ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014 la variante come derivante dall'esito delle controdeduzioni denominata "*Viabilità' di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese-tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello Pisa, progetto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2 . Variante al P.O.C. vigente ai sensi dell'art. 34 della l.r.t.*

65/2014 approvazione del progetto di opera pubblica", mediante approvazione del progetto definitivo;

5) l'efficacia del suddetto provvedimento determinava l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto;

6) in data 10.05.2022 la Regione Toscana e la Provincia di Pisa siglavano l'Accordo di Programma (pubblicato sul BURT PARTE II n. 21 del 25.05.2022 data dalla quale decorre la vigenza dell'Accordo stesso) ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., della legge regionale 23 luglio 2009 n.40 e ss.mm.ii., della delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, della delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54, della delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26;

7) il suddetto Accordo veniva siglato per disciplinare, tra l'altro, il procedimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2;

Considerato che:

1) con Decreto Presidenziale della Provincia di Pisa n. 125 del 07/12/2022 veniva approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "*Viabilità di Raccordo Nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2*" e veniva altresì **dichiarata la pubblica utilità dell'opera;**

2) con apposite note recanti protocolli vari agli atti dell'ufficio, in conformità al Piano Particellare di Esproprio quale parte integrante del progetto definitivo, venivano inviate alle ditte proprietarie delle aree interessate all'intervento le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 e dell'art. 20 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. con le quali:

✓ si dava notizia della data in cui era diventato efficace il ridetto Decreto Presidenziale n. 125 del 07/12/2022;

✓ si dava notizia dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Espropri della documentazione costituente il progetto definitivo stesso;

✓ si indicavano le modalità per prendere visione della documentazione progettuale;

✓ si informavano le ditte interessate della facoltà di presentare osservazioni riguardo il valore dei beni;

✓ si notificava a ciascun proprietario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'elenco dei beni da espropriare e/o occupare e/o asservire, con descrizione sommaria degli stessi, oltreché l'indicazione delle somme offerte a titolo di espropriazione e/o occupazione temporanea e/o asservimento, nonché a titolo di indennità per permanente diminuzione di valore dei beni;

✓ si informavano gli interessati della facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni stesse;

3) venivano acquisite le note (numeri di protocollo vari agli atti dell'ufficio) contenenti le osservazioni formulate delle proprietà interessate all'intervento;

4) con nota prot. n. 4689 del 26/01/2024 veniva trasmesso dal RUP dell'intervento il riepilogo delle valutazioni elaborate per ciascuna osservazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., a seguito di confronto con i progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo approvato con l'anzidetto Decreto Presidenziale n. 125 del 07/12/2022;

5) con nota prot. 22802 del 09/05/2024, intervenuta nel corso dell'espletamento della procedura di cui all'art. 20 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il RUP dell'intervento richiedeva di attivare la procedura di occupazione d'urgenza dei beni da espropriare ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e

ss.mm.ii. per le particelle individuate nel Piano Particellare di Esproprio, precisando le motivazioni a sostegno dell'occupazione in via d'urgenza;

6) con nota prot. 27148 del 30/05/2024 il RUP dell'intervento richiedeva altresì l'occupazione temporanea dei beni non soggetti ad esproprio ex art. 49 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., inoltrando il calendario delle date fissate per le singole immissioni in possesso previste per l'occupazione ai sensi degli artt. 22 bis e 49 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024, esecutiva a termini di legge, per le motivazioni nella stessa espresse in parte narrativa alle quali si rinvia, veniva disposta l'occupazione in via d'urgenza ai fini dell'espropriazione, ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e l'occupazione ai sensi dell'art. 49 stesso D.P.R., delle aree individuate nella medesima Determinazione Dirigenziale;

Considerato che:

1) nella Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024, tra l'altro, si prendeva atto delle valutazioni elaborate dal RUP dell'intervento per ciascuna delle osservazioni formulate dalle singole ditte ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001, a seguito di confronto con i progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo, così come contenute nel riepilogo trasmesso dallo stesso RUP con nota prot. 4689 del 26/01/2024;

2) nella medesima Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024, inoltre, tra il resto, venivano proposte alle ditte interessate dai lavori in parola, alla luce delle osservazioni elaborate dalle medesime ditte, le indennità provvisorie unitarie di esproprio (base anche per il calcolo delle indennità di occupazione), le indennità di asservimento e di permanente diminuzione del valore dei fondi non soggetti ad esproprio;

Considerato che alle ditte interessate veniva notificata la Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024 con indicazione delle prerogative riconosciute agli aventi titolo nell'ambito del procedimento espropriativo; e nello specifico, in riferimento alla Ditta 2 con proprietari i Sig.ri Antonelli Filippo, C.F. NTNFP91S13G702W, quota di proprietà $\frac{1}{2}$ e Antonelli Umberto, C.F. NTNMR55B19E625Q, quota di proprietà $\frac{1}{2}$, il ridetto provvedimento veniva regolarmente notificato con missiva prot. 29771/2024 del 12/06/2024;

Considerato che in riferimento alla Ditta 2 veniva rappresenta la seguente situazione, comprensiva della determinazione dell'indennità unitaria provvisoria di esproprio:

C.T. COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – PI

F.	M.	Mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Area di esproprio Mq	Area di occupazione temporanea preordinata all'esproprio Mq	Indennità provvisoria unitaria di esproprio €/Mq
61	1	4.450	Seminativo 2	Seminativo per colture intensive	195	195	€ 2,90
61	92	6.990	Seminativo 3	Seminativo per colture intensive	4868	4868	€ 2,90
61	5	2.990	Seminativo 3	Campi sportivi (si equipara a parco o giardino)	2990	2990	€ 5,00
61	178	13.160	Seminativo 3	Campi sportivi (si equipara a parco o giardino)	1636	1636	€ 5,00
61	89	2.350	Seminativo 3	Campi sportivi (si equipara a parco o giardino)	1489	1489	€ 5,00

Considerato che in data 02/07/2024 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024 l'Amministrazione procedeva all'immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza per occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei beni della Ditta 2 con redazione di apposito verbale;

Considerato che l'indennità provvisoria offerta dall'Autorità espropriante veniva espressamente accettata dagli aventi titolo della Ditta 2 come da dichiarazioni di accettazione pervenute con missiva prot. 34263/2024 del 05/07/2024;

Considerato che Il RUP dell'intervento con nota prot. n. 48871 del 20/09/2024 comunicava all'Ufficio Espropri l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento stesso, intervenuta mediante adozione della Determinazione Dirigenziale n. 1243 del 16/09/2024;

Considerato che in favore degli aventi titolo della Ditta 2, con determinazione dirigenziale n. 572 del 13/05/2025, veniva liquidato l'acconto dell'80% dell'indennità accettata previsto a termini di legge;

Considerato che il settore viabilità, trasporti e protezione civile procedeva ad adottare la determinazione dirigenziale n. 1587 del 29/10/2025, quale provvedimento ricognitivo delle modifiche intervenute sul Piano Particellare di Esproprio a seguito della progettazione esecutiva e delle circostanze venute in essere in fase di svolgimento dei lavori, con conseguente aggiornamento complessivo del ridetto Piano;

Considerato che venivano eseguiti i rilievi celerimetrici e redatti i relativi tipi di frazionamento approvati dalla competente agenzia delle entrate – ufficio provinciale territorio;

Considerato che nello specifico con *frazionamento presentato il 07/11/2025 n. 108747.1/2025*:

- il Mappale 1 di cui alla precedente tabella è stato soppresso generando i Mappali 322 e 323, rispetto ai quali il Mappale soggetto ad esproprio ed occupazione temporanea è il n. **323** per una superficie di esproprio e occupazione pari a 70 mq;
- il Mappale 92 di cui alla precedente tabella è stato soppresso generando i Mappali 331 e 332, rispetto ai quali il Mappale soggetto ad esproprio ed occupazione temporanea è il n. **332** per una superficie di esproprio e occupazione pari a 3862 mq;
- il Mappale 5 di cui alla precedente tabella è stato soppresso generando i Mappali 326 e 327, rispetto ai quali il Mappale soggetto ad esproprio ed occupazione temporanea è il n. **327** per una superficie di esproprio e occupazione pari a 2768 mq;
- il Mappale 178 di cui alla precedente tabella è stato soppresso generando i Mappali 324 e 325, rispetto ai quali il Mappale soggetto ad esproprio ed occupazione temporanea è il n. **325** per una superficie di esproprio e occupazione pari a 1062 mq;
- il Mappale 89 di cui alla precedente tabella è stato soppresso generando i Mappali 328, 329 e 330, il Mappale **329** per una superficie di esproprio ed occupazione temporanea di 30 mq;
- il mappale 330 a sua volta è stato ulteriormente frazionato in data 18/02/2026, protocollo dell'Agenzia delle Entrate - Territorio n. 34322.1/2026, originando i mappali 365 e 366. In particolare il Mappale oggetto ad esproprio ed occupazione temporanea è il **365** per una superficie di 844 mq;

Considerato che determinate porzioni di beni, non risultando più interessate all'esproprio, sono state oggetto di restituzione in favore della Ditta 2, come da Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 09/07/2026 e relativa attuazione intervenuta in data 27/07/2026 descritta in verbale di restituzione acquisito agli atti di ufficio;

Considerato pertanto che la situazione aggiornata della Ditta 2 risulta la seguente:
C.T. COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – PI

F.	M.	Mq	Area di esproprio Mq	Area di occupazione temporanea preordinata all'esproprio Mq
61	323 (ex 1)	70	70	70
61	332 (ex 92)	3862	3862	3862
61	327 (ex 5)	2768	2768	2768
61	325 (ex 178)	1062	1062	1062
61	329 (ex 89)	30	30	30
61	365 (ex 330, ex 89)	844	844	844

Considerato che l'Ufficio Espropri ha provveduto alla liquidazione del saldo dell'indennità definitiva con Determinazione Dirigenziale n.1064 del 24/08/2026, esecutiva;

Rilevati pertanto i presupposti per l'emissione del Decreto di esproprio;

Verificata l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 6, comma 2 e 7 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 6, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Pisa e dell'art. 22 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia medesima, giusta nomina di cui al Decreto Presidenziale n. 50 del 7/04/2025;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, integralmente richiamate e approvate in questa parte dispositiva:

1) L'ESPROPRIAZIONE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del DPR 8/06/2001, n. 327 e ss.mm.ii, a favore della Provincia di Pisa **degli immobili** interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica e di pubblica utilità denominata “*Viabilità di Raccordo Nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2*” **di seguito analiticamente indicati:**

Ditta 2, con proprietari i Sig.ri Antonelli Filippo, C.F. NTNFP91S13G702W, quota di proprietà ½ e Antonelli Umberto, C.F. NTNMR55B19E625Q, quota di proprietà ½,

C.T. COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – PI

Foglio	Mapp.	Mq	Qualità catastale	Qualità effettiva
--------	-------	----	-------------------	-------------------

61	323 (ex 1)	70	SEMINATIVO cl. 2	Seminativo per colture intensive
61	332 (ex 92)	3862	SEMINATIVO cl: 3	Seminativo per colture intensive
61	327 (ex 5)	2768	SEMINATIVO cl: 3	Impianti sportivi
61	325 (ex 178)	1062	SEMINATIVO cl: 3	Impianti sportivi
61	329 (ex 89)	30	SEMINATIVO cl: 3	Impianti sportivi
61	365 (ex 330, ex 89)	844	SEMINATIVO cl: 3	Impianti sportivi

2) Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del citato DPR 327/2001 e ss.mm.ii:

- il presente Decreto è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della pubblica utilità;
- il Provvedimento dal quale è venuto in essere il **vincolo preordinato all'esproprio** sulle aree interessate dal progetto è la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme n. 64 del 21/07/2022, esecutiva ed efficace, di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014, della variante, come derivante dall'esito delle controdeduzioni, denominata "Viabilità di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese- tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello Pisa, progetto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2 . Variante al P.O.C. vigente ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 approvazione del progetto di opera pubblica", mediante approvazione del progetto definitivo;
- con Decreto Presidenziale della Provincia di Pisa n. 125 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "*Viabilità di Raccordo Nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello Pisa: tratto funzionale tra i nodi 1-2*" e **dichiarata la pubblica utilità dell'opera**;
- per l'espropriazione delle aree di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 31/05/2024 è stata disposta l'occupazione d'urgenza e determinata l'indennità unitaria provvisoria in applicazione dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. ricorrendone i presupposti, come esplicitato in narrativa;
- l'indennità provvisoria è stata accettata dagli aventi titolo della Ditta 2 con conseguente liquidazione dell'indennità definitiva intervenuta con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 13/05/2025, esecutiva, a titolo di acconto e con Determinazione Dirigenziale n. 1064 del 24/08/2026, esecutiva, a titolo di saldo;
- l'importo complessivo liquidato in favore della Ditta 2 ammonta a € 42.993,25 di cui:
 - € 34.922,80 a titolo di indennità di esproprio in senso stretto;
 - € 8.070,45 a titolo di indennità per occupazione anticipata in urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- il presente Decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà alla Provincia di Pisa dei beni indicati al precedente capo 1) del presente dispositivo;

- il presente Decreto è notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge;
- l'esecuzione del presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del citato DPR 327/2001, deve intendersi avvenuta per effetto dell'immissione nel possesso delle aree in questione da parte della Provincia di Pisa, come da relativo verbale del 02/07/2024 (Allegato n. 1).

3) Di pubblicare il presente Decreto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione, e che decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma già comunicata.

4) Di disporre la registrazione del presente decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Pisa e successiva trascrizione e volturazione catastale automatica presso l'Agenzia del Territorio di Pisa.

5) Di stabilire che l'impegno per le spese di registrazione, trascrizione, volturazione e imposte del presente decreto di esproprio sarà assunto con separato provvedimento.

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 1,2 e 3 del TU 327/2001 e ss.mm.ii., l'espropriazione del diritto di proprietà comporta:

- l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
- le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
- dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

7) Stabilire che la Provincia di Pisa, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge; il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali è possibile visitare il sito www.provincia.pisa.it, cliccando: Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Dati ulteriori > Privacy".

8) Di dare, infine, atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/06/2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data della notifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente

(LARI ALESSIO)
con firma digitale